

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Nucleo ANC di Protezione Civile Provincia di Torino - OdV

Statuto Organizzazione di Volontariato



Art. 1
Costituzione

1. Nella circoscrizione territoriale della Città Metropolitana di TORINO, nell'ambito dell'Ispettorato Piemonte e Valle d'Aosta dell'Associazione Nazionale Carabinieri e del Coordinamento Protezione Civile A.N.C. Regione Piemonte, è costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Nucleo A.N.C. di Protezione Civile Provincia di Torino - OdV", di seguito denominato Nucleo.
2. La sede legale è ubicata in Torino - Via Sebastiano Valfrè n. 5 bis, i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata senza fini di lucro.

Art. 2
Principi

1. Il Nucleo, indipendente e apolitico, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri, approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui ai successivi art. 24 e art. 25.
2. È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale ai sensi del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3.7.2017 nr. 117).
3. Adotta l'acronimo OdV che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. Il Nucleo è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 3
Finalità

Il Nucleo non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento del compito di interesse generale della Protezione Civile di cui all'art. 5 1.y) del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività è svolta ai sensi del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) e successive modificazioni, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Nucleo ai sensi dell'art 16 del Codice della Protezione Civile può operare nella *"... organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche ..."*, potrà quindi *"... assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione ..."*.

Il Nucleo, altresì potrà fornire il proprio apporto se richiesto in occasione di *"... eventi a*

grande impatto locale ...-", ai sensi del Regolamento di Protezione Civile della Regione Piemonte.

Il Nucleo può ancora esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi -attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e con il pubblico.

Il Nucleo si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi e connessi ai propri.

Le suddette convenzioni saranno in ogni caso preventivamente concordate con i rappresentanti locali di Sezioni e/o Gruppi di fatto/Volontariato A.N.C., e sottoposte per l'assenso all'Ispettore Regionale.

Art. 4 Soci

Sono "associati" del Nucleo coloro che sottoscrivono il presente Statuto, fanno richiesta di ingresso e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Tutti gli appartenenti al Nucleo debbono essere in regola con l'iscrizione all'Associazione Nazionale Carabinieri presso una qualunque Sezione dell'Associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti del Nucleo e le delibere dei suoi Organi.

L'ammissione del Socio avviene dopo un periodo di prova fissato dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data di delibera del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo al termine del periodo di prova, delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario, nel Libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio arbitrale.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

I Soci ed Aspiranti Soci sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività medesima. I Soci che prestano attività di *volontariato* (di cui al precedente art. 3) sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi sottoindicati:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- perdita della qualità di Socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri (in caso di temporanea sospensione dall'A.N.C., si intende sospesa per identico periodo la qualità di Socio del presente Nucleo. Il periodo di sospensione non incide però sul periodo annuale di quota associativa);
- indegnità sancita dal Consiglio Direttivo, mediante deliberazione del Consiglio stesso -dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato-, sul mancato rispetto delle norme statutarie;



regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità delle norme statutarie. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio che potrà, entro 30 giorni, ricorrere al Collegio arbitrale il quale deciderà in via definitiva.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale, che decide in via definitiva.

Ai Soci possono essere rimborsate dal Nucleo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in base alla normativa nazionale in vigore in materia; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Il Socio può sempre dimettersi dal Nucleo, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'interessato.

I diritti di partecipazione al Nucleo non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere al Nucleo non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


Art. 5 Diritti e obblighi dei Soci

1. I Soci hanno diritto di:
 - eleggere il Consiglio Direttivo e di essere eletti nello stesso;
 - eleggere il Collegio dei Revisori dei conti e di essere eletti nello stesso ;
 - essere informati sulle attività del Nucleo;
 - frequentare i locali del Nucleo;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Nucleo;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti di cui al precedente art. 4;
 - prendere atto dell'Ordine del giorno delle assemblee e prendere visione del bilancio (preventivo e consultivo) preventivamente all'assemblea di approvazione. La consultazione dei Libri associativi e dei bilanci annuali è libera, ma deve essere preceduta la richiesta scritta motivata. La consultazione potrà comunque poi avvenire solo all'interno dei locali del Nucleo.
2. I Soci hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto, i Regolamenti del Nucleo e le delibere degli Organi associativi;
 - svolgere la propria attività preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nel Nucleo;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;
 - comunicare al Presidente del Nucleo eventuali sanzioni disciplinari riportate nell'ambito della Sezione d'Appartenenza.

Art. 6 Organi

Sono organi del Nucleo:

0/0



- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio arbitrale;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Ai Soci eletti negli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro i limiti di cui al precedente art. 4.

Art. 7 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci del Nucleo.
2. Ciascun Socio ha un voto.
3. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessuno può detenere più di una delega.
4. E' presieduta dal Presidente del Nucleo ed è convocata dallo stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario. Le convocazioni devono avvenire con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data della mail di posta elettronica con avviso di ricezione.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci o del Collegio dei Revisori dei conti nel caso di cui all'art. 13 co. 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dall'istanza.
6. Il bilancio annuale del Nucleo deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea, salvo casi straordinari, nel primo semestre successivo all'anno di riferimento. Alla mail di convocazione sarà allegata copia del bilancio approvato dal Consiglio Direttivo, affinché ogni Socio possa prenderne preventivamente visione.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - approva il bilancio annuale;
 - approva la quota sociale annuale;
 - elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti (possibilmente dovrebbe farne parte un professionista del settore);
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto (necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e voto favorevole della maggioranza);
 - approva e delibera sulle modificazioni al Regolamento interno;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Nucleo (voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci).

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dovranno essere inviati all'Ispettorato Regionale A.N.C. "Piemonte e V.d'A.", tramite il Segretario.

Art. 8 Consiglio Direttivo

0/0



1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione e voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.
3. Tutti i Consiglieri sono scelti tra i Soci; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Sono comunque ineleggibili o decadono i Soci che ricoprono cariche politiche o sindacali.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Alle proprie riunioni, a richiesta anche di un solo Consigliere, è possibile invitare fino a 3 membri in qualità di esperti nella materia di trattazione e/o i Responsabili di Distaccamento, tutti senza diritto di voto.
5. Gli Amministratori ¹, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26 co. 6 del Codice del Terzo Settore. La rappresentanza del Nucleo è delegata al solo Presidente
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, anche mediante mezzo elettronico, almeno una volta ogni 60 giorni e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica.
10. Qualora all'intero del Consiglio Direttivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Sono compiti del Consiglio:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- approvare il bilancio annuale consuntivo ed approvare il bilancio di previsione predisposti dal Tesoriere;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- ratificare l'attribuzione degli incarichi di Segretario e Tesoriere proposti dal Presidente;
- nominare il Componente del Collegio arbitrale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Nucleo o ad esso affidati.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Nucleo nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

¹ Consiglio Direttivo -compreso Pres.-, Segretario, Tesoriere.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e qualora non ottemperi a quanto disposto negli articoli 7 e 8 in materia di convocazioni.
4. Il Presidente adotta i provvedimenti finanziari.
5. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per indire nuove elezioni.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Segretario


1. Il Segretario è scelto tra i Soci, e si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. L'incarico di Segretario termina con la decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "Registro degli Soci", "Libro delle adunanze e deliberazioni dei soci", e "Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo", "Libro dei beni inventariali" e del "Rapporto annuale delle attività". Detti Registri possono essere in formato cartaceo o elettronico;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione, della conservazione e della trasmissione dei Verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e della divulgazione degli stessi ai Soci.

Art. 11 Tesoriere

1. Il Tesoriere è scelto tra i Soci (possibilmente appartenente a categorie professionali); si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. L'incarico di Tesoriere termina con la decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
3. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo, rispettivamente, entro il mese di ottobre e marzo;
 - provvede alla tenuta dei Registri nonché la registrazione della contabilità del Nucleo, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.



0/0



3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 13 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti (possibilmente appartenente a categorie professionali) eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente o per richiesta scritta di un Socio, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.
5. Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile del Nucleo.

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio del Nucleo mobiliare ed immobiliare -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

Il Nucleo ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 Risorse economiche

1. Il Nucleo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei Soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da Sezioni dell'A.N.C. ;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di Organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;

0/0



- rendite patrimoniali;
 - proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. I Soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea (quindi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali) né prendere parte alle attività della organizzazione.

Art. 18 Bilanci

Ogni anno devono essere predisposti dal Tesoriere [art 11 co 3] e sottoposti al Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da portare all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo annuale, salvo casi straordinari, dovrà essere approvato nel primo quadrimestre successivo all'anno di riferimento.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Copia del bilancio consuntivo annuale approvato, dovrà essere inviata all'Ispettorato Regionale A.N.C. "Piemonte e V.d'A." ed Coordinamento di P.C. A.N.C. Regione "Piemonte" - O.d.V., tramite il Segretario.

Art. 19 Libri

Il Nucleo deve tenere i seguenti Libri tenuti dal Segretario [art 10] :

- Libro dei Soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro dei beni inventariali;
- Rapporto annuale delle attività;

nonché:

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio arbitrale, tenuto a cura dello stesso Organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo;

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti Libri previa domanda scritta motivata da presentare al Segretario, che provvederà ad informare il Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla data di presentazione. Il Consiglio Direttivo risponderà al Socio sull'accoglimento o meno entro 15 giorni dalla data di presentazione. In caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il Libro richiesto.

Art. 20 Distaccamenti

0/0



1. Il Nucleo, con delibera del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di istituire dei Distaccamenti.
2. Ai Distaccamenti saranno assegnati i Soci che risiedono nel Comune del Distaccamento o in quelli limitrofi.
3. I Soci facenti parte di un Distaccamento proporranno al Consiglio Direttivo, un Capo Distaccamento ed un Vice Capo.
4. Il Capo Distaccamento può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
5. Il Capo Distaccamento si impegna a svolgere gli incarichi affidategli dal Consiglio Direttivo e deve tenerlo costantemente aggiornato sulle attività.
Tutte le decisioni sulle attività da svolgere dai Distaccamenti devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente.
6. Il Capo Distaccamento dura in carica quanto Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.
7. Il Vice sostituisce il Capo Distaccamento nel coordinamento delle attività del Distaccamento ogniqualvolta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea; necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e voto favorevole della maggioranza [art 7 co 8] .

Art. 22 Riconoscimento A.N.C..

1. Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
2. In caso di inadempienze di leggera entità l'Ispettore Regionale A.N.C. adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'A.N.C.), il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà all'obliterazione.

Art. 23 Uso dell'Uniforme A.N.C..

1. L'uso dell'uniforme A.N.C. è prerogativa dei Soci ed è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
2. Il Presidente Nazionale, attraverso il Se.Co.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 24 Rapporti con l'A.N.C..

1. Il Nucleo mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Se.Co.V., istituito presso la Presidenza Nazionale.
2. Il Nucleo è iscritto al Registro Nazionale dei Soci in seno alla Presidenza Nazionale

0/0



A.N.C., secondo quanto previsto dai Regolamenti Nazionali e partecipa, con apposita aliquota di Soci e mezzi, alle emergenze nazionali nell'ambito della Colonna Mobile Nazionale A.N.C..

3. Il Presidente del Nucleo, in occasione di emergenze nazionali, si rapporterà al Coordinatore Regionale Protezione Civile ANC e all'Ispettore Regionale.
4. Ispettore Regionale, il Coordinatore e il Delegato Regionale Protezione Civile ANC Regionale:
 - accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
 - verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale del Nucleo;
 - partecipare, personalmente o tramite Rappresentante, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e alle riunioni del Consiglio direttivo;
 - richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
5. Il Segretario del Nucleo deve comunicare le adesioni ricevute alle Sezioni di appartenenza dei Soci.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento del Nucleo avviene per delibera dell'Assemblea -con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci-. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, comma 3, art. 8 del Codice del Terzo settore. In caso di scioglimento, cessazione ed estinzione del Nucleo, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'A.N.C..

In caso di obliterazione del Nucleo, tutti i beni mobili ed immobili devono essere ceduti ad altri organismi dell'A.N.C..

Art. 26 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di organizzazione di volontariato previste dal Codice Civile.

ARVAT Mario

BARRACO Giuseppe

BERGAMINI Marcello

CINI Roberto

DE SALVIA Marco

GOLZIO Maurizio Antonio

MADAGISTI Carlo

VISENTIN Daniele

Il Presidente
Gen. B. CC ris, Marcello Bergamini

Il Segretario
Marco DE SALVIA

